

Deliberazione della Giunta Regionale 18 marzo 2022, n. 34-4797

Locale facente parte della porzione di proprietà regionale dell'immobile in Torino, via Giolitti n. 36, destinata a sede del Museo regionale di Scienze Naturali. Autorizzazione alla costituzione di servitù di elettrodotto per cabina elettrica.

A relazione dell'Assessore Tronzano:

Premesso che:

- la Regione Piemonte è proprietaria di una porzione dell'immobile in Torino, via Giolitti n. 36, porzione attualmente adibita a Museo regionale di Scienze Naturali, censita al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1281, particella 143 subalterno 4 e particella 247 subalterno 4 graffate e al foglio 1281 particella 247 subalterno 5, per acquisto avvenuto con atto a rogito notaio Gabriele Naddeo in data 6 dicembre 2021, rep. n. 16474/14026;
- il suddetto immobile, di cui fa parte la porzione immobiliare di proprietà regionale, è stato dichiarato di interesse ai sensi degli artt. 10-12 del Decreto Legislativo n. 42/2004 e s.m.i. con decreto del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali in data 21 febbraio 2020, rep. n. 9/2020 ed è pertanto sottoposto a tutte le disposizioni di tutela di cui al richiamato provvedimento normativo.

Dato atto, come da istruttoria della Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio, Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili, Economato, Cassa Economale, che:

- IRETI S.p.A., per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali in qualità di distributore dell'energia elettrica per la Città di Torino, ha manifestato l'esigenza di utilizzare il locale a uso cabina elettrica censito al Catasto Fabbricati al foglio 1281, particella 247, subalterno 5, appartenente alla porzione di proprietà regionale dell'immobile suddetto, per l'allestimento e il mantenimento di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e dei relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente e per la collocazione, il mantenimento e l'esercizio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alla rete IRETI e suoi aventi causa mediante la costituzione di una servitù di elettrodotto, al fine di garantire la continuità del servizio pubblico erogato, principalmente alle utenze della Regione sulla porzione immobiliare di proprietà regionale e anche di terzi utenti, considerato che, come precisato da IRETI, tutte le cabine elettriche in genere sono collegate in rete al fine di garantire la continuità dell'energia elettrica agli utenti di zona in caso di guasti o manutenzioni;
- la società IRETI ha inoltre manifestato la necessità che la Regione garantisca, in qualsiasi momento, l'accessibilità alla cabina elettrica e, previa comunicazione, al gruppo di misura posizionato sul lato interno del muro di confine, al personale della società medesima o da essa incaricato, per tutte le operazioni o interventi ritenuti necessari al servizio;
- ai sensi dell'art. 56, comma 2, lettera c) dello Statuto della Regione Piemonte e dell'art. 18 della legge regionale n. 8/1984 e s.m.i. spetta alla Giunta regionale l'amministrazione del patrimonio e del demanio della Regione;
- possa essere autorizzato ai sensi dei sopra richiamati art. 56, comma 2, lettera c) dello Statuto regionale e dell'art. 18 della legge regionale n. 8/1984 e s.m.i. al fine di assicurare continuità nella distribuzione dell'energia elettrica principalmente alle utenze della Regione sulla porzione immobiliare di proprietà regionale, l'utilizzo da parte di IRETI S.p.A. del

locale a uso cabina elettrica censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1281, particella 247, subalterno 5, facente parte della porzione di proprietà regionale dell'immobile in Torino, via Giolitti n. 36, per l'allestimento e il mantenimento di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e dei relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente e per la collocazione, il mantenimento e l'esercizio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alla rete IRETI e suoi aventi causa, mediante la costituzione di servitù di elettrodotto, con possibilità di accesso, in qualsiasi momento, alla cabina elettrica e, previa comunicazione di IRETI alla Regione, al gruppo di misura posizionato sul lato interno del muro di confine, al personale della società medesima o da essa incaricato per tutte le operazioni o interventi ritenuti necessari al servizio;

- la costituenda servitù avrà una durata di anni novantanove, come richiesto da IRETI tenuto conto della durata prevista per contratti riconducibili alla fattispecie di cui trattasi, dalla data di stipula dell'atto notarile di costituzione, fatta salva la facoltà di rinnovo per accordo tra le Parti, e sarà pertanto inamovibile per tutto il periodo della sua durata. La cabina elettrica ritornerà tuttavia gratuitamente nella piena disponibilità della Regione qualora, durante il periodo di durata della servitù, non sia più essenziale mantenere in esercizio l'elettrodotto;
- le opere murarie costituenti il locale destinato a cabina elettrica restano di proprietà regionale, che ne curerà la manutenzione straordinaria, mentre sarà a carico di IRETI quella ordinaria. Sono e restano di proprietà di IRETI S.p.A. le apparecchiature elettriche ed accessorie mediante le quali verrà esercitata la servitù di elettrodotto;
- la Regione si obbligherà a non porre in essere alcuna azione che possa diminuire la costituenda servitù o renderla più disagiata o quant'altro possa comportare la rimozione o lo spostamento della apparecchiature o condutture elettriche;
- gli eventuali danni causati alla Regione durante la fase di allestimento e realizzazione degli impianti elettrici o in occasione di riparazioni o modifiche all'elettrodotto saranno valutati e liquidati separatamente a carico di IRETI;
- tutte le spese, adempimenti e oneri fiscali relativi all'atto di costituzione della servitù saranno a carico di IRETI S.p.A., mentre le imposte e ogni altro onere gravante sulla proprietà asservita resteranno a carico della Regione Piemonte, esclusa ogni e qualsiasi rivalsa nei confronti di IRETI S.p.A.;
- IRETI S.p.A. verserà alla Regione Piemonte quale corrispettivo forfettario una tantum per la concessione della servitù la somma di euro 4.000,00, valutata come congrua dagli uffici regionali competenti;
- il suddetto importo di euro 4.000,00 sarà introitato sul capitolo 30195 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022);
- IRETI S.p.A. solleva la Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, da ogni responsabilità per eventuali danni dipendenti dall'impianto e dall'esercizio della cabina elettrica;
- in forza di quanto previsto dal D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. recante il "*Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*", la costituzione mediante atto pubblico notarile della servitù di elettrodotto, in considerazione della dichiarazione di interesse culturale dell'immobile di cui il suddetto locale fa parte, resta

subordinata al previo rilascio da parte del Segretariato Regionale del Ministero della Cultura dell'autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i., le cui prescrizioni dovranno essere riportate nel contratto come oggetto di clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile in caso di inosservanza da parte di IRETI.

Ritenuto, alla luce di quanto sopra esposto e secondo le prescrizioni sopra indicate, di autorizzare l'utilizzo del locale come sopra meglio individuato, facente parte della porzione di proprietà regionale dell'immobile in Torino, via Giolitti n. 36, per l'allestimento e il mantenimento di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e dei relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente e per la collocazione, il mantenimento e l'esercizio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alla rete IRETI e suoi aventi causa, mediante costituzione di una servitù di elettrodotto a favore di IRETI S.p.A. della durata di anni novantanove dalla stipulazione dell'atto notarile, a fronte di un corrispettivo forfettario di euro 4.000,00 da versarsi una tantum da IRETI S.p.A, con possibilità di accesso, in qualsiasi momento, alla cabina elettrica e, previa comunicazione di IRETI alla Regione, al gruppo di misura posizionato sul lato interno del muro di confine, al personale della società medesima o da essa incaricato per tutte le operazioni o interventi ritenuti necessari al servizio.

Ritenuto altresì di demandare alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione degli atti occorrenti a dare esecuzione alla presente deliberazione.

Dato atto che il suddetto importo di euro 4.000,00 sarà introitato sul capitolo 30195 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022).

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri di spesa per il bilancio regionale, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata con D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, a voti unanimi,

delibera

- di autorizzare, alle condizioni di cui in premessa, l'utilizzo da parte di IRETI S.p.A. del locale censito al Catasto Fabbricati del Comune di Torino al foglio 1281, particella 247, subalterno 5, facente parte della porzione di proprietà regionale dell'immobile in Torino, via Giolitti n. 36, per l'allestimento e il mantenimento di una cabina di trasformazione dell'energia elettrica e dei relativi elettrodotti per il collegamento alla rete esistente e per la collocazione, il mantenimento e l'esercizio delle condutture elettriche di collegamento della cabina alla rete IRETI e suoi aventi causa, mediante costituzione di una servitù di elettrodotto a favore di IRETI S.p.A. della durata di anni novantanove dalla stipulazione dell'atto notarile, a fronte di un corrispettivo forfettario una tantum di euro 4.000,00 da versarsi da IRETI S.p.A, con possibilità di accesso, in qualsiasi momento, alla cabina elettrica e, previa comunicazione di IRETI alla Regione, al gruppo di misura posizionato sul lato interno del muro di confine, al personale della società medesima o da essa incaricato per tutte le operazioni o interventi ritenuti necessari al servizio;
- di subordinare la stipula dell'atto di costituzione della servitù alla previa autorizzazione di cui al D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. da rilasciarsi dal Segretariato Regionale per il Piemonte del

Ministero della Cultura, in considerazione della dichiarazione di interesse culturale dell'immobile di cui il suddetto locale fa parte;

- di demandare alla Direzione regionale Risorse Finanziarie e Patrimonio l'adozione di tutti gli atti occorrenti a dare esecuzione alla presente deliberazione;
- di dare atto che il suddetto importo di euro 4.000,00 sarà introitato sul capitolo 30195 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 (annualità 2022);
- di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)